



DEPENALIZZAZIONE

D.Lgs 15 gennaio 2015 n. 7

D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8

In vigore dal 6 febbraio 2016

a cura del Dott. Andrea Vicini

2 tipi di depenalizzazione

- Sostituzione di “**SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA**” (l. 689/1981) al sistema di persecuzione penale (c.p.p.) di un illecito . Rimane la perseguitabilità d’ufficio;
- Scomparsa della procedibilità d’ufficio (penale od amministrativa) e dell’intervento di polizia a favore di una procedura sanzionatoria pecuniaria “**SANZIONE CIVILE**” inflitta dal Giudice Civile, in aggiunta al risarcimento danni, solo in caso di azione civile di parte;

**SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA**

Legge 24 novembre 1981 n. 689

PRINCIPIO GENERALE Art. 1 c. 1

- 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la **sola** pena della multa o dell'ammenda.
- 2. ...si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

DETERMINAZIONE IMPORTO SANZIONE AMMINISTRATIVA Art. 1 c. 5

- 5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e' così determinata:
 - a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; (**p.m.r. 3.333 euro**)
 - b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; (**p.m.r. 10.000 euro**)
 - c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. **(p.m.r. 16.666 euro)**

Articoli Codice Penale DEPENALIZZATI

La depenalizzazione automatica non si applica la Codice penale salvo quanto previsto dall'art. 2 c. 6 e dall'allegato;

- 527 cp atti osceni (penale ip. Aggravata);
- 528 cp pubblicazioni e spettacoli osceni (penale ip. Aggravata);
- 652 cp rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (o pubblico infortunio, pericolo, flagranza di reato);
- 661 cp abuso della credulità popolare;
- 668 cp rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
- 726 cp atti contrari alla pubblica decenza o turpiloquio;

Legge 689/1981

- Elemento psicologico **colpa e/o dolo** (3);
- SOLIDARIETA' (6);
- ATTI DI ACCERTAMENTO (13);
- VERBALE . Obbligo contestazione immediata o notifica entro 90 giorni dall'accertamento (14);
- NON è TITOLO ESECUTIVO (eccetto c.d.s.);
- Pagamento in Misura Ridotta (16)
- RAPPORTO, SCRITTI DIFENSIVI, ORDINANZA (17)

Legge 689/1981

AUTORITA' COMPETENTE

- “...*competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative...*” (7)
- Riceve Rapporto, Scritti Difensivi, emette Ordinanza Ingiunzione (titolo esecutivo) od Ordinanza Archiviazione (17, 18);
- IL VERBALE DI CONTESTAZIONE ED IL RAPPORTO DEVONO ESSERE REDATTI DALL’ACCERTATORE (“*Funzionario od Agente*” 17) E NON DALL’AUTORITA’
- “...*per le violazioni di cui al comma 2 (c.p. dep.) è competente a ricevere il rapporto il Prefetto...*” (7 c.3 dlgs 8).

Altre ESCLUSIONI dalla depenalizzazione

- DPR 380/2001 (testo unico sull'edilizia);
- D.Lgs 152/2006 (codice dell'ambiente);
- D.Lgs 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro);
- L. 257/1992 (amianto);
- R.d. 773/1931 (TULPS);
- L. 633/1941 (diritto d'autore);
- Armi ed esplosivi

Depenalizzazione 116 c. 15 cds

guida senza patente

- Guida di ciclomotore, motoveicolo od autoveicolo Patente mai conseguita o revocata con provvedimento definitivo notificato;
- Patente non rinnovata per mancato superamento prova o mancanza requisiti accertata con visita;
- Patente di categoria diversa

116 CDS

L'art. 116, comma 15, del CdS prevede che
“Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con
l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti fisici e psichici ...

116 cds sanzione amministrativa

consultando la tabella riportata al comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si evince che si dovrà applicare la **sanzione amministrativa da € 5.000,00 a 30.000,00**

(diverso da 126 cds validità patente di guida)

Effetti su altre norme della depenalizzazione del 116 cds

- 124 c. 4 cds – guida di macchina agricola;
- 135 c. 7 cds – inibizione alla guida con patente straniera (non UE o SEE);
- 135 c. 11 cds - Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso di validità ;
- 136 ter c. 3 cds - inibizione alla guida con patente europea (UE o SEE);

73 D.Lgs 159/2011 – guida senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (mafia) è REATO SPECIALE da perseguire con procedura penale.

Queste norme rinviano al 116 per la quantificazione della sanzione;

La **reiterazione** (illecito aggravato) riveste carattere penale; **2 ANNI** (116 c. 15 cds) , non 5 (8 bis 689/81);

CONFISCA del veicolo per illecito reiterato 224 ter cds

SANZIONE PECUNIARIA CIVILE

- **DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7**
- Art. 3 Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie
- 1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
- 2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

Casistica art. 4

- Ingiuria
- Appropriazione di cosa comune
- Danneggiamento semplice
- Appropriazione indebita di cosa rinvenuta, tesoro ...
- Uso di scrittura privata alterata
- Abuso di foglio firmato in bianco
- ...

Art. 8 Procedimento

- 1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
- 2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
- 3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
- 4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Procedura civile

- Elemento psicologico **solo dolo !** (3 delg 7/2016);
- NO ATTI DI ACCERTAMENTO ;
- SI PROVA CIVILE (onere a carico dell'attore);
- NO VERBALE DI CONTESTAZIONE;
- SENTENZA e' TITOLO ESECUTIVO ;
- “Il provento della sanzione pecuniaria civile e' devoluto a favore della Cassa delle ammende”
(10)

OMICIDIO STRADALE

- Legge 41 / 2016 in vigore dal 25 marzo 2016

OMICIDIO STRADALE

- Legge 41 / 2016 in vigore dal 25 marzo 2016

Introduce nel codice penale gli articoli :

- 589 bis (omicidio stradale);
- 589 ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale);

Modifica nel codice penale i seguenti articoli

- 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime);
- 590 ter ((Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali);
- 590 quater (Computo delle circostanze)₁₉

Art. 589-bis. (Omicidio stradale)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di **ebbrezza alcolica** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze **stupefacenti** o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli **186, comma 2, lettera c**), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo **186-bis**, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo **186, comma 2, lettera b**), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo **186, comma 2, lettera b**), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresi':

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un **centro urbano** ad una **velocita'** pari o superiore al **doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h**, ovvero su strade **extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h** rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il **semaphore disposto al rosso** ovvero circolando **contromano**, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di **inversione** del senso di marcia in **prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua**, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietra' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.

SOGGETTO ATTIVO

- IPOTESI BASE
- chiunque cagioni ... con violazione delle norme sulla circolazione stradale
- IPOTESI AGGRAVATA
- “alla guida di veicolo a motore”

PUNTI FOCALI

- 186 lett. b) e c) e 187
- Aggrav. conducenti professionali
- Velocità Urb (doppio o non meno di 70 km/h)
- Velocità Extra (sup. almeno 50 km/h)
- Intersezione Semaforo o Contromano
- Inversione intersezione, curva o dosso
- Sorpasso attraversamento pedonale o linea continua

Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale)

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni

Art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le **lesioni gravi** e da uno a tre anni per le **lesioni gravissime**.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli **186, comma 2, lettera c), e 187** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per lelesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo **186-bis**, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo **186, comma 2, lettera b)**, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo **186, comma 2, lettera b)**, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un **centro urbano** ad una **velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h**, ovvero su **strade extraurbane** ad una **velocita' superiore di almeno 50 km/h** rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'**intersezione con il semaforo disposto al rosso** ovvero circolando **contromano**, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di **inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso** di un altro mezzo in corrispondenza di un **attraversamento pedonale o di linea continua**, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietra' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla metta'.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.

LESIONI

- Lesioni colpose **LIEVI** destinate a guarigione clinica non superiore ai **40 giorni**;
- Lesioni colpose **GRAVI** malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo **superiore ai 40 giorni** o un “indebolimento permanente di un senso o di un organo”; (583)
- Lesioni colpose **GRAVISSIME** una malattia certamente o probabilmente **insanabile**; la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

SOGGETTO ATTIVO

- IPOTESI BASE
- chiunque cagioni ... con violazione delle norme sulla circolazione stradale
- IPOTESI AGGRAVATA
- “alla guida di veicolo a motore”

Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali)

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quinquies (definizione di strade urbane ed extraurbane)

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;
- F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Art. 359 bis comma 3 bis (new) procedura esami

Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il **conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti** dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e' data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente:

«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;

- 186 ebbrezza alcoolica penale e 187
- 186 ebbrezza alcoolica ("b") e 187 trasporto professionale

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:

«m-quinquies) delitto di **lesioni colpose stradali gravi** o gravissime previsto dall'articolo **590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma**, del codice penale»;

- 186 ebbrezza alcoolica penale e 187 (lesione personale) TUTTI
- 186 ebbrezza alcoolica ("b") e 187 trasporto professionale (lesioni gravi o gravissime) VEICOLI A MOTORE
- 186 ebbrezza alcoolica ("b") (lesioni gravi o gravissime) VEICOLI A MOTORE
- VELOCITA' , SEMAFORO ROSSO, CONTROMANO, INVERSIONE INCROCIO..., SORPASSO ATTRaversamento PEDONALE E LINEA CONTINUA (lesioni gravi o gravissime) VEICOLI A MOTORE

DIVIETO DI FUMO IN AUTO

- Fumo in autoveicolo, in sosta od in movimento, alla presenza di donna in stato di gravidanza o minori di anni 18
- Art. 1 legge 584/1975 in rel. Art. 51 l. 16 gennaio 2003 n. 3
- Euro 55,00 raddoppiata a 110,00 per presenza di donna in evidente stato di gravidanza o minore di anni 12

ASL (l.r. 1/2000 art. 58 quinques) versamento all'ASL di Cremona – Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo, c.so Matteotti n. 15 – Cremona – IBAN IT06V0306911410100000301000 specificando la causale di versamento (processo verbale n. _____ del _____) oppure tramite C/C postale n. 11527264

RIFIUTI

Abbandono di RIFIUTI NON PERICOLOSI E NON INGOMBRANTI SU SUOLO (sanzione raddoppiabile per rifiuti pericolosi)	Art. 192 d.lgs 152/06	P.M.R. 600,00 E.	Pagamento entro 60 giorni PROVINCIA CREMONA CCP284265 Scritti Difensivi Entro 30 giorni Autorità Competente Dirigente Settore Ambiente Provincia
Abbandono di rifiuti tutti gli altri casi di illecito amministrativo	Art. 192 d.lgs 152/06	P.M..R. 600,00 E.	
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;	Art. 15 c.d.s.	Da 41 a 169 E (28,70 E.) Da 106 a 425 (74,20 E.)	

Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi	Art. 232 bis d.lgs 152/06	P.M.R. 50 E. ("aumentata fino al doppio")
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi	Art. 232 ter d.lgs 152/06	P.M.R. 50 E.
NOTE: art. 7bis c. 1 bis d.lgs 267/2000 mod d.l. 50/03 conv. Lex 116/03		Pagamento entro 60 giorni PROVINCIA CREMONA CCP284265 Scritti Difensivi Entro 30 giorni Autorità Competente Dirigente Settore Ambiente Provincia